

Tribunale di Brescia, sezione indagini preliminari e udienza preliminare (dott. Grimaldi), sentenza n. 321/23 emessa il 14.2.2023 (depositata il 12.5.2023) – udienza preliminare (giudizio abbreviato)

Bancarotta per distrazione – elemento psicologico

Sussiste l'elemento psicologico richiesto per l'integrazione del reato di bancarotta per distrazione (dolo generico) laddove l'imputata abbia certamente avuto la consapevolezza che le operazioni di prelievo compiute fossero idonee a cagionare un danno ai creditori, in considerazione del fatto che l'imputata, pochi mesi dopo i prelievi, ha rassegnato le sue dimissioni proprio nella (da lei dichiarata) consapevolezza dello stato di dissesto della società.